



# Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio

ROMA  
SEZIONE PRIMA

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 2 della delibera del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa (C.P.G.A.) del 18 gennaio 2013 recante "Ripartizione delle materie fra le sezioni e assegnazione degli affari ai magistrati";

Visto il proprio decreto n. 140 in 20 luglio 2021, con il quale sono state ripartite le materie fra le Sezioni esterne di questo Tribunale a decorrere dal 1° gennaio 2022;

Sentiti i Presidenti delle sezioni interne;

D E C R E T A

Art. 1

Per l'anno 2022 i ricorsi assegnati alla Sezione prima, ivi compresi i pendenti, ad esclusione di quelli per i quali sia stata fissata la data della prossima udienza, sono così ripartiti:

## **SEZIONE PRIMA**

Ricorsi avverso atti, provvedimenti e comportamenti delle seguenti amministrazioni:

- Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM);
- Avvocatura Generale dello Stato;
- Camera dei Deputati;
- Consiglio dei Ministri;
- Consiglio di Presidenza della Corte dei Conti;
- Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa;
- Consiglio di Stato e Tribunali Amministrativi Regionali;
- Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici;
- Consiglio Superiore della Magistratura;
- Controversie di cui all'articolo 135, comma 1, lett. q), c.p.a.;
- Corte dei Conti;
- DIS, AISI, AISE;
- Ministero della Giustizia, limitatamente ai ricorsi non attribuiti alla competenza di altre sezioni;
- Presidenza del Consiglio dei Ministri, limitatamente ai ricorsi non attribuiti alla competenza di altre Sezioni;
- Presidenza della Repubblica e Segretariato generale della Presidenza della Repubblica;
- Senato della Repubblica.

## **SEZIONE PRIMA BIS**

Ricorsi avverso atti, provvedimenti e comportamenti delle seguenti amministrazioni:

- Agenzia per l'Italia digitale (AGID);
- Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza (AGIA);
- Comitato interministeriale per la transizione ecologica (CITE);

- Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS);
- Consiglio della Magistratura Militare;
- Ministero della Difesa.

#### **SEZIONE PRIMA TER**

Ricorsi avverso atti, provvedimenti e comportamenti delle seguenti amministrazioni:

- Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (ANBSC);
- Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e Federazioni Sportive Nazionali;
- Ministero dell'Interno, con esclusione dei ricorsi avverso gli atti del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile nonché di quelli in materia di pubblico impiego e di quelli in materia di cittadinanza.

#### **SEZIONE PRIMA QUATER**

- A) Ricorsi avverso atti, provvedimenti e comportamenti delle seguenti amministrazioni:
- Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC);
  - Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali;
  - Ministero della Giustizia, limitatamente ai ricorsi relativi ai concorsi per l'accesso alla magistratura ordinaria;
  - Ministero dell'Interno, limitatamente ai ricorsi in materia di pubblico impiego e di quelli avverso gli atti del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.
- B) Professioni legali: avvocati e notai, compresi i ricorsi riguardanti gli esami di abilitazione e i concorsi di accesso.

#### **Art. 2**

Per quanto non previsto dal presente provvedimento si fa rinvio, entro i limiti della compatibilità, al proprio decreto n. 140/2021.

#### **Art. 3**

Il presente decreto ha effetto dal 1° gennaio 2022.

Roma, data firma